

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
2014 – 2020
“MISURA 19 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER”**

LAGO DI COMO GAL

**REGOLAMENTO
PER LE MODALITÀ DI FORMAZIONE
DEL NUCLEO TECNICO DI VALUTAZIONE
E DELL'ALBO DEI VALUTATORI**

Versione N.01
Approvato nel Consiglio di Amministrazione n. 16 del 10-04-2019

Parte I – NORME GENERALI

ART.1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di formazione del Nucleo Tecnico di Valutazione delle domande di finanziamento e le modalità di costituzione dell'Albo dei Valutatori del medesimo Nucleo.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Il Nucleo Tecnico di Valutazione, di seguito Nucleo, è l'organo che si occupa della selezione e valutazione delle domande di finanziamento presentate relativamente ai bandi adottati dal Lago di Como GAL per l'attuazione del Piano di Sviluppo Locale, finanziato nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 di Regione Lombardia con la misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER".

2. L'Albo dei Valutatori, di seguito Albo, è l'elenco di soggetti esperti tra i quali individuare i membri esterni del Nucleo Tecnico, in possesso dei requisiti necessari alla selezione e valutazione delle domande di finanziamento ed è formato a seguito di selezione pubblica. I dipendenti pubblici di comprovata esperienza nella gestione di misure di finanziamento in ambito europeo, quando disponibili a seguito d'invito da parte del GAL, sono considerati soggetti prioritari da inserire nel Nucleo di Valutazione, su diretta segnalazione del CdA.

Parte 2 – IL NUCLEO TECNICO DI VALUTAZIONE

ART. 3 – COMPOSIZIONE DEL NUCLEO

1. Il Nucleo è costituito da almeno tre commissari esterni al GAL ed in possesso di specifiche competenze e di esperienza almeno quinquennale, comprovate da idoneo *curriculum vitae* professionale.

2. Partecipano l'Istruttore Tecnico, in qualità di soggetto preposto all'istruttoria delle domande presentate, e il Direttore in qualità di Responsabile del procedimento.

ART. 4 – MODALITÀ DI COSTITUZIONE E AGGIORNAMENTO DELL'ALBO

1. Per la costituzione dell'albo è emesso avviso pubblico di selezione con l'indicazione dei requisiti necessari all'iscrizione all'Albo e le informazioni per la presentazione della domanda.

2. Con cadenza bimestrale il Consiglio di Amministrazione del GAL vaglia le domande di ammissione pervenute e verifica le competenze contenute nei *curricula* presentati dai candidati; ove il candidato risulti avere i requisiti necessari, con apposita delibera il CdA lo ammette all'Albo.

3. I candidati ammessi possono essere soggetti in ogni momento alla cancellazione dall'Albo, comunicata in modo specifico.

4. Una volta definiti i candidati dotati di specifiche competenze di cui all'art. 3, il GAL definisce l'elenco dei soggetti idonei a rivestire il ruolo di commissario esterno del Nucleo di Valutazione.

5. I dipendenti pubblici di comprovata esperienza nella gestione di misure di finanziamento in ambito europeo, quando disponibili a seguito d'invito da parte del GAL, sono considerati soggetti prioritari da inserire nel nucleo di valutazione.

ART. 5 – INDIVIDUAZIONE DEI COMMISSARI ESTERNI

1. Alla scadenza del periodo di presentazione delle domande di aiuto di ogni singolo bando di finanziamento, il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito dell'elenco dei commissari esterni ritenuti idonei ai sensi dell'art. 4, provvede ad estrarre a rotazione dall'Albo costituito 3 (tre) soggetti per la nomina a commissari esterni del Nucleo. Il Consiglio di Amministrazione individua, altresì, 3 (tre) commissari supplenti, che saranno chiamati qualora in capo ai commissari effettivi emergano cause ostative o siano accertate situazioni di conflitto d'interesse.

2. I soggetti saranno individuati nella/e categoria/e dell'Albo che si riferisce/riferiscono alle materie oggetto del singolo bando di finanziamento, come dettagliato nel successivo art. 10.
3. Delle operazioni descritte è redatto breve verbale, inviato tramite PEC o mail ordinaria ai soggetti individuati, i quali rispondono in segno di accettazione entro tre giorni.
4. I soggetti prescelti possono rinunciare alla nomina. In tal caso il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di esclusione dall'Albo dopo la terza rinuncia non motivata.

ART. 6 – DOVERI DEI COMMISSARI

1. Oltre alle specifiche competenze tecnico-professionali richieste per la nomina a componente del Nucleo Tecnico di Valutazione, ogni componente del Nucleo deve garantire la totale imparzialità e terzietà rispetto al procedimento per cui è stato nominato, nonché l'assenza di ogni possibile conflitto d'interessi.

2. Qualora, nel primo incontro del Nucleo Tecnico di Valutazione, all'atto della prima lettura delle domande un commissario rilevi un possibile conflitto d'interesse o situazioni che minino la propria condizione di terzietà, ne dà subito comunicazione al Direttore del GAL il quale, valutata la situazione, adotta gli opportuni provvedimenti.

ART. 7 – ISTITUZIONE DEL NUCLEO

Il Direttore del GAL, una volta designati i soggetti da nominare a componenti del Nucleo di Valutazione, procede con atto formale al conferimento degli incarichi di commissari e contestualmente all'istituzione del Nucleo, così come definito dall'art.5 del presente Regolamento.

ART. 8 - ATTIVITÀ DEL NUCLEO

1. Il Nucleo svolge la propria attività nella fase di valutazione nel merito delle domande ricevute, a seguito della verifica amministrativa e dell'istruttoria condotta dall'Istruttore tecnico.

2. Per ciascuna domanda, il Nucleo compila un'apposita scheda di valutazione contenente alcuni riferimenti essenziali (data e numero di protocollo della domanda, dati anagrafici del richiedente, sintetica descrizione dell'iniziativa e dei suoi costi, giudizio motivato alla luce dei criteri di valutazione pre-stabiliti, spesa ammissibile ed importo o percentuale) ed esprime la propria valutazione che si aggiungerà a quanto già preliminarmente verificato dall'Istruttore Tecnico.

3. Il Nucleo di Valutazione dovrà attenersi scrupolosamente al metodo di selezione e valutazione individuato nei singoli bandi di finanziamento, senza la facoltà di introdurre o fissare nuovi criteri che non siano previsti, nei bandi e nelle disposizioni regionali di riferimento, nonché attenersi a quanto previsto dal Regolamento Interno di funzionamento del GAL.

4. Concluso l'esame di tutte le istanze, viene redatto apposito verbale di chiusura nel quale devono essere indicati, in ordine di graduatoria e adeguatamente motivati, tre elenchi: uno delle istanze valutate positivamente e finanziabili, uno delle istanze valutate positivamente ma non finanziabili per carenza di disponibilità finanziaria, uno delle istanze escluse.

5. Il verbale di chiusura della fase istruttoria di valutazione, con i relativi elenchi, viene trasmesso al Consiglio di Amministrazione per la formale approvazione e definizione delle graduatorie.

6. I membri del Nucleo, nominati in base all'art. 4, di norma procedono alla verifica di tutte le domande di aiuto pervenute alla scadenza del bando finanziamento, anche qualora questo comporti più sedute d'istruttoria.

ART. 9 – COMPENSO

1. Ai componenti del Nucleo di Valutazione verrà riconosciuto un compenso omnicomprendivo di € 200,00 (oltre IVA nei casi previsti dalla legge) a seduta, indipendentemente dal numero di pratiche istruite. Ogni seduta di verifica avrà una durata massima di 4 (quattro) ore; in caso di necessità il Direttore convoca una successiva seduta per completare l'attività di verifica del

Nucleo.

2. Al termine delle attività sarà rilasciato dal GAL un attestato di partecipazione quale “Membro specialista nelle valutazioni delle politiche di sviluppo locale e rurale”.

Parte 3 – ALBO DEI VALUTATORI

ART 10 – SEZIONI DELL’ALBO

1. L’albo si divide nelle seguenti sezioni, comprendenti tutti i profili professionali che possono essere interessati nei procedimenti di assegnazione dei contributi:

1. sezioni specialistiche
 - a. sezione agraria e agroalimentare (misura 4.1.01): apicoltura, olivicoltura, viticoltura, zootecnia, itticoltura, filiera lattiero-casearia, filiere agricole minori, biologico;
 - b. sezione forestale (misure 8.6.01, 8.6.02, 4.3.01, 7.2.01): selvicoltura, meccanizzazione forestale, infrastrutture forestali, viabilità agro-silvo-pastorale, dissesti e frane;
 - c. sezione turistica e valorizzazione dei prodotti locali artigianali e rurali, sezione servizi in ambito sociale, servizi culturali (misure 6.4.03, 7.5.01, 7.4.01, 7.6.01) ;
2. sezioni generali
 - a. formazione, informazione e comunicazione (misure 6.4.03, 7.5.01, 7.4.01, 7.6.01 quando presenti progetti o programmi di informazione, divulgazione, promozione);
 - b. sezione legale ed amministrativa: gestione di procedure pubbliche e fondi pubblici (tutte misure quando necessario);
 - c. sezione economia, management e sviluppo locale (tutte misure quando necessario);

I membri del nucleo possono essere iscritti, di norma, in una sola sezione specialistica, mentre è possibile iscriversi contemporaneamente anche ad una sezione generale.

ART. 11 - TRASPARENZA

1. L’Albo è pubblicato sul sito internet del GAL nella Sezione “Amministrazione Trasparente” ed è, altresì, trasmesso alle sezioni provinciali e regionali della Lombardia degli ordini professionali.

2. Per ogni soggetto sarà indicato nome e cognome, data e luogo di nascita, settore di iscrizione dell’Albo. In caso di nomina a commissario esterno del Nucleo, sarà altresì pubblicato il Curriculum Vitae.